

Area Infrastrutture Civili
Servizio tutela Ambiente e Territorio
U. O. Educazione alla sostenibilità e benessere animale
tel 0544-482619-482866

ORDINANZA TL 665/2022

P.G.

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PER LA LOTTA ALLE ZANZARE DEL GENERE CULEX - PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (*CULEX PIPPIENS*) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE.

IL SINDACO

Rilevato che in Italia negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da virus West Nile e che anche nel territorio della provincia di Ravenna si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (Zanzara Comune) che si sviluppa sia in zone naturali ed agricole sia in zone urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la Zanzara Tigre;

Considerato che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla Zanzara Tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della Zanzara Comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 1 maggio fino al 31 ottobre, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteorologiche;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Area Infrastrutture Civili
Servizio tutela Ambiente e Territorio
U. O. Educazione alla sostenibilità e benessere animale
tel 0544-482619-482866

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfestazione e derattizzazione";

Visto il Piano Regionale Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2022 adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 11/04/2022

ORDINA

Ai proprietari e/o gestori di aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o comunque a chi ha disponibilità di:

- bacini per il deposito di acqua
 - scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla
 - aziende faunistico-venatorie
 - coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale
 - maceri, valli e chiari da caccia
1. di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia e a basso impatto ambientale per evitare la proliferazione di culicidi ;
 2. di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

Servizio Tutela Ambiente e Territorio-Piazzale L.C.Farini n.21, 48121 Ravenna | 0544 482619

Area Infrastrutture Civili
Servizio tutela Ambiente e Territorio
U. O. Educazione alla sostenibilità e benessere animale
tel 0544-482619-482866

- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00/103,29 a € 516,00/516,46 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 1 maggio 2022 fino al 31 ottobre 2022, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

IL SINDACO

Michele de Pascale

Documento firmato digitalmente